

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000140	04/02/2022

OGGETTO: Consiglio di Stato. Ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., R.G. n. 740/2022 promosso da Althea Italia s.p.a., per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 7482 del 10.11.2021 del Consiglio di Stato, Sez. III. Nomina avvocato interno e domiciliatario.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001078 DEL 31/01/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 30 (trenta) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 03/02/2022 16:35 Gianluca CAPOCHIANI	

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/02/2022 15:14 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 04/02/2022 14:46 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/02/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 04/02/2022 15:16  
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Consiglio di Stato. Ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., R.G. n. 740/2022 promosso da Althea Italia s.p.a., per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 7482 del 10.11.2021 del Consiglio di Stato, Sez. III. Nomina avvocato interno e domiciliatario.</b>
-----------------	--

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

### **PREMESSO CHE**

- con ricorso R.G. n. 1428/2020, la Althea Italia S.p.a. chiedeva al TAR Puglia – Bari la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato da InnovaPuglia S.p.a. in ordine al procedimento avviato con nota del 05.11.2020 di verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 s.m.i. in capo a Tecnologie Sanitarie S.p.a. e, per l'effetto, la condanna a concludere il procedimento di cui trattasi mediante adozione di un provvedimento espresso, con vittoria di spese di lite;
- con sentenza n. 453/2021 il TAR Puglia – Bari, previa estromissione dell'ASL BA, dichiarava inammissibile il succitato ricorso con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di ciascuna delle parti costituite, liquidate in €700,00, oltre accessori di legge;
- con ricorso R.G. n. 3270/2021, l'Althea Italia S.p.a. proponeva appello avverso la succitata sentenza;
- con sentenza n.7482/2021 il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso di primo grado e, per l'effetto, ordinava ad Innovapuglia di provvedere con atto espresso, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza; condannava in solido le parti appellate costituite a rifondere in favore della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate nell'importo omnicomprensivo di €5.000,00, oltre accessori di legge, compensando le spese di lite nei rapporti con l'ASL BA.
- con ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., R.G. n. 740/2022, l'Althea Italia s.p.a. chiedeva al Consiglio di Stato l'esatta ottemperanza della sentenza n. 7482/2021 nonché, ove occorrer possa, per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della Determinazione del Direttore della Divisione SARPULIA n. 192/SAR, nella parte in cui dichiara l'incompetenza di InnovaPuglia ad adottare ogni determinazione conseguente alle valutazioni sulla perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.c) in capo a Polygon

s.p.a. e per l'accertamento, dell'esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi ex art. 80, comma 5, lett. c) del D. lgs 50/2016 di Polygon s.p.a., dell'inefficacia dell'aggiudicazione, relativamente ai Lotti 2 e 5, disposta in favore di Polygon s.p.a. e dell'inefficacia dei contratti ex artt. 121 e 122 c.p.c medio tempore stipulati dall'ASL BA, dal Policlinico di Bari e dagli Ospedali Riuniti di Foggia con Polygon s.p.a..

### **RITENUTO**

- l'interesse della ASL BA a costituirsi nel giudizio in oggetto per il tramite dell'avvocato interno al fine di contrastare le avverse pretese.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di costituire la ASL BA nel giudizio in premessa, conferendo procura alle liti per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda all'avv. Libera Valla del Foro di Bari, avvocato interno ratificando, sin d'ora l'operato svolto;
- di eleggere domicilio in Roma presso il dott. Alfredo Placidi della Placidi S.r.l.;
- di liquidare e pagare, a ricevimento della fattura, per la domiciliazione in Roma presso il dott. Alfredo Placidi della Placidi S.r.l., P.I. e C.F. 09310521001, la somma di €250,00, oltre €55,00 per Iva, e contabilizzare il predetto costo al conto aziendale n. 733.105.00050 "altri oneri diversi di gestione".

Fasc. n. 820/2020.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500050 - Altri oneri di gestione	2022	305,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220001078 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000140 DEL 04/02/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Marino Barbara	 Firmato digitalmente il 31/01/2022 13:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 02/02/2022 10:45